



## **Decreto n° 0101 / Pres.**

**Trieste, 15 maggio 2013**

Copia dell'originale firmato digitalmente.

**oggetto:**

L.R. 35/1986, ART. 20, COMMA 3. RIDETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI DA ASSUMERE A BASE DEL CALCOLO DELLE SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESTRATTIVA.

**Firmato da:**

DEBORA SERRACCHIANI

in data 15/05/2013

**Siglato da:**

ERICA NIGRIS

in data 08/05/2013

DANIELE BERTUZZI

in data 14/05/2013

**Vista** la legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive) e successive modificazioni e integrazioni;

**Visti**, in particolare, gli articoli 19 e 20 della legge regionale 35/1986 che stabiliscono, rispettivamente, le sanzioni per violazione alla legge medesima e le sanzioni per violazione delle condizioni e delle prescrizioni di cui al provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva, da determinarsi anche in rapporto al volume ed al valore venale del materiale scavato in eccedenza;

**Richiamato** l'articolo 20, comma 3 della legge regionale 35/1986, in base al quale i valori venali dei materiali scavati, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dalla medesima legge regionale, sono determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale (ora Presidente della Regione), su conforme deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, e sono aggiornati almeno ogni due anni;

**Vista** la legge regionale 20 maggio 1997, n. 21 in materia di attività estrattive ed, in particolare, l'articolo 12, ai sensi del quale la determinazione del valore venale dei materiali scavati fa riferimento all'intero volume senza distinzione di tipologia del materiale scavato;

**Atteso** che i valori venali di cui al citato articolo 20, comma 3 della legge regionale 35/1986 sono stati determinati con proprio decreto 28 aprile 1993, n. 0215/Pres. e, successivamente, rideterminati con proprio decreto 13 gennaio 2004, n. 06/Pres., con proprio decreto 12 febbraio 2007, n. 027/Pres., con proprio decreto 22 gennaio 2009, n. 025/Pres. ed, infine, con proprio decreto 1 febbraio 2011, n. 015/Pres;

**Ritenuto** di dover procedere all'adeguamento dei valori venali in questione sulla base dei dati ufficiali Istat;

**Su conforme** deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2013, n. 682;

#### Decreta

**1.** Per le motivazioni indicate in premessa, i valori venali dei materiali scavati ai fini dell'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dagli articoli 19 e 20 della legge regionale 35/1986, sono rideterminati come segue:

argilla	€/mc 1,66
calcari, materie prime per cementi artificiali, carbonato di calcio, materiali speciali e diversi	€/mc 9,55
sabbia e ghiaia	€/mc 7,05
pietre ornamentali	€/mc 45,65

**2.** Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia.

- Avv. Debora Serracchiani -